

E) Il diritto all'immagine

Il diritto all'immagine (intesa sotto forma di schizzo, fotografia, riproduzione cinematografica etc.) è tutelato dal codice civile all'**art 10**, rubricato "*Abuso dell'immagine altrui*", il quale prevede che: "*Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni*".

Qualora l'uso dell'immagine altrui non sia consentito dall'interessato, il soggetto può adire il giudice che può ordinare la cessazione dell'abuso e l'eventuale risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

Come il diritto all'integrità morale e alla riservatezza (cfr. più avanti), il diritto all'immagine si deve contemperare con il **diritto di cronaca**. I casi più frequenti di lesione del diritto all'immagine riguardano infatti la cronaca giornalistica o lo sfruttamento dell'immagine di un soggetto a fini pubblicitari (sul diritto di cronaca si rimanda ai par. successivi).

L'immagine può essere diffusa solo con il **consenso** dell'interessato. La legge prevede altresì che l'immagine della persona può essere diffusa **senza il consenso** della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata nei casi previsti dall'art. 97, l. 633/1941 (legge sul diritto d'autore).

F) Il diritto alla riservatezza

Il diritto alla riservatezza è definito come il diritto a non far conoscere ad altri - e quindi a tenere segreti - aspetti, atti, comportamenti relativi alla sfera intima di ogni soggetto.

Il codice civile non prevede una specifica norma sul diritto alla riservatezza e, in un primo tempo, si pensò che la mancanza di una tutela specifica volesse significare che si trattava di un interesse non meritevole di tutela. Successivamente, grazie alla giurisprudenza nazionale ed europea, si è invece proceduto al riconoscimento di un vero e proprio diritto alla riservatezza.

Particolarmente rilevante, in tale ambito, è la tutela dei **dati personali, i quali costituiscono** i dati propri di un determinato soggetto (tra cui nome, data di nascita, età...), che comprendono anche elementi concernenti il suo stile di vita.

LA GIURISPRUDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA

Con il termine “**dati personali**” si intende, dunque, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mentre con il termine “**trattamento**” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, manuali o informatizzate, applicate a dati personali, quali ad esempio: la raccolta, la registrazione, la conservazione, la consultazione, la diffusione, la cancellazione, la distruzione.

Il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell’individuo tutelato dal **Codice in materia di protezione dei dati personali** (D.lgs. 20 giugno 2003, n. 196), detto anche “*Codice della privacy*”. Esso disciplina il *trattamento dei dati personali*, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque ha sede nel territorio dello Stato italiano o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato italiano ovvero ha sede nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega per il trattamento strumenti situati nel territorio dello Stato italiano, a meno che tali strumenti non siano utilizzati solo per far transitare i dati nel territorio dell’Unione europea.

Il Codice prevede specifiche *misure di protezione e sicurezza* e riconosce all’interessato il *diritto di accedere* ai propri dati personali; il *diritto all’aggiornamento, alla rettificazione o alla cancellazione* dei dati personali ed il *diritto di opposizione*.

La tutela della c.d. *privacy* è affidata ad una autorità amministrativa indipendente, il **Garante per la protezione dei dati personali**.

I dati personali sono tutelati, a livello europeo:

- dalla **Direttiva 95/46/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Tale direttiva ha come obiettivo di armonizzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei dati e assicurare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri;
- dal recente **Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679**, entrato in vigore in data 24/05/2016, è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.

LA GIURISPRUDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA

Il primo considerando del nuovo **Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali** afferma che *“La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un **diritto fondamentale**. L’art. 8 paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta) e l’articolo 16, paragrafo 1, del trattato del funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”*.

G) Il diritto alla identità personale e sessuale

Il diritto all’identità personale e sessuale è il diritto ad essere descritto esattamente così come si è, senza eventuali inesattezze in grado di stravolgere la personalità dell’individuo.

Parte della dottrina (ALPA) distingue due accezioni di “identità personale”:

- *identità fisica*, che consiste nell’identificazione di una persona tramite i suoi connotati essenziali (nome, immagine, impronta digitale ecc.). Tale accezione è strettamente collegata al diritto al nome.
- *identità ideale*, con cui si identifica il patrimonio di credenze, valori, opinioni che mutano con la crescita e l’esperienza.

Tecnicamente, quando si parla di identità personale, ci si riferisce alla seconda accezione. Tale diritto trae la sua origine da studi dottrinali, al fine di salvaguardare il profilo ideale della persona da eventuali ricostruzioni distorte dei mass-media, giornali ecc.

LA GIURISPRUDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA

In giurisprudenza, al fine di definire il diritto alla identità personale, si è parlato di interesse ad *“essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità”*, di *“proiezione della persona in riferimento alla sua collocazione nel contesto delle relazioni sociali”* e di interesse *“a vedere rispettata la sua immagine di partecipe alla vita associata”*, di *“dimensione socio-politica del soggetto”*, di diritto di ciascuno ad essere come si è *“nel suo contesto umano e sociale”*, di caratteri *“che compendiano e connotano la personalità di un soggetto nella vita di relazione”*, di immagine della persona *“in riferimento alla sua collocazione nel contesto delle relazioni sociali”*.

Una sottospecie del diritto alla identità personale è il **diritto alla identità sessuale**, con cui si intende il diritto di vedersi attribuito dall’ordinamento il sesso corrispondente alla propria realtà psico-somatica. Tale diritto è strettamente legato al tema del **cambiamento di sesso**. La normativa di riferimento è contenuta nella